

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE – ROVIGO

piazza Papa Giovanni Paolo II 11, 45100 Rovigo Tel. 0425/961090 <u>e-mail: segreteria@fismrovigo.it</u> codice fiscale: 093001430292; partita Iva: 01363430297

Rovigo, li 14 marzo 2025

Ai Rappresentanti Legali Ai Responsabili delle Segreterie Scuole Federate FISM Rovigo Loro indirizzi

Circ. Nr. 09/2025

Oggetto: Polizze per rischi catastrofali.

Soggetti interessati

La Legge 21 febbraio 2025 n. 15, che converte il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe 2025), all'art. 13 ha modificato l'art. 1 comma 101 della Legge del 30/12/2023 - n. 213, che, adesso stabilisce quanto segue : "Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni". Sul punto, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha emanato il Decreto Ministeriale n.18 datato 30 gennaio 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.2.2025 n. 48. Il decreto, attuativo della norma di primo grado, all'art. 1 precisa che per assicurato si intende: "l'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234".

L'art. 2188 del codice civile regola il registro delle imprese mentre l'art. 2135 disciplina le imprese agricole. Pertanto, le scuole d'infanzia emanazione degli enti ecclesiastici parrocchia o congregazione, le fondazioni e le associazioni non essendo tenute all'iscrizione al registro delle imprese non sono nemmeno obbligate ad applicare la normativa in parola a differenza invece delle cooperative, delle imprese individuali o delle altre società commerciali.

Oggetto della copertura assicurativa:

Il decreto ministeriale qualifica poi distingue, per quanto qui di interesse, i beni oggetto di polizza ovvero terreni, cioè, "i fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione". Individua poi i fabbricati e cioè "l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni".

Altri soggetti obbligati

La polizza assicurativa è generalmente un onere del proprietario dell'immobile, salva diversa previsione contrattuale, tuttavia il citato art. 1 comma 101 della L. 213/2023 è cristallino nell'attribuire l'obbligo all'impresa iscritta nel pubblico registro.

Il D-M 18/2025 all'art.1, specifica che l'obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni "a qualsiasi titolo "impiegate per l'esercizio dell'attività di impresa. Quindi il nuovo obbligo dovrebbe riguardare non solo le

imprese proprietarie dei predetti beni, ma anche quelle che li detengono ad altro titolo (ad es. leasing, locazione, comodato).

Esclusioni:

A seguito dell'espresso richiamo alle immobilizzazioni materiali di cui all'art 2424 cc suddetti, non sono oggetto della copertura assicurativa "gli altri beni" di cui al n.4 citato ad esempio: mobili, arredi,macchine d'ufficio, automezzi così come il magazzino merci e prodotti finiti.

Decorrenza del nuovo obbligo:

l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto in esame è fissata dal 14 marzo 2025. Le disposizioni transitorie (art 11) prevedono che:

- i testi delle polizze vanno aggiornati alle già menzionate novità entro il 29 marzo 2025;
- per le polizze già in essere l'adeguamento decorre dal primo rinnovo/quietanza utile delle stesse. nell'attribuire l'obbligo all'impresa iscritta nel pubblico registro.

Conseguenze in caso di mancata stipula del la polizza assicurativa:

Come sopra accennato, in base al comma 102 della citata art 1, l'inadempimento dell'obbligo in esame potrebbe precludere l'accesso a contributi/sovvenzioni/agevolazioni pubbliche comprese quelle previste in occasione del manifestarsi dell'evento calamitosi/catastrofale.

Cordiali saluti.

Il Presidente Provinciale FISM

Mauro Agneletto